Provincia di Brescia
Area Sviluppo Economico
Settore Ambiente
Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali
(C.F. 80008750178)

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni, a cui è vincolata la concessione al Comune di Bienno con sede legale a Bienno (BS), Piazza Liberazione n. 1 – C.F. 81002430171 e P.IVA 00723590980 - per la derivazione di acqua dal Vaso Re nei Comuni di Bienno (BS) e Prestine (BS), per uso idroelettrico.

Il presente Disciplinare è stato approvato con atto n. 5093 in data 30/10/2013 dal Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia - Registrato all'Agenzia delle Entrate n. 3362 del 15.11.13

Art. 1. Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La derivazione di acqua pubblica dal canale artificiale esistente Vaso Re è stabilita per una portata media di 275,00 l/s, massima di 300,00 l/s, per un volume medio annuo di mc. 8.672.400, ad uso idroelettrico.

Tale portata, senza alcun incremento di portata derivata da corpi idrici naturali, è garantita dal rilascio previsto dal disciplinare della Concessione alla ditta Terzo Salto s.r.l. (G.D. "Impianto III Salto" - MI02206502006) che prevede l'immissione prioritaria di una portata costante di 350 l/s all'interno del canale artificiale Vaso Re per la salvaguardia di diritti precostituiti relativi all'alimentazione di utenze già assentite poste lungo il tracciato del Vaso Re.

Art. 2. Dislivello e potenza nominale in base alla quale é stabilito il canone

Il dislivello tra i peli morti dell'acqua a monte ed a valle dei meccanismi motori è di m 127,20 come indicato nella domanda di concessione e nel progetto a firma degli Ing. Luca Mion e Ing. Ettore Rossa, allegati in atti al presente disciplinare, asseverato al P.G. della Provincia di Brescia n. 0144289 del 27/12/2011. La potenza nominale è calcolata ai sensi dell'art. 34 del R.R. 24.03.06, n. 2, come segue: 275,00 l/s (Qmed) x 127,20 m (salto conc)/102, ovvero pari a **kW 342,94**, in base alla quale è stabilito il canone annuo di concessione.

Il Concessionario dovrà indicare, con targhe monografate, gli appositi capisaldi in quota assoluta da installare in sito dell'opera di presa, e presso la centrale di produzione, in modo da riscontrare in ogni tempo il salto utile di concessione, fra i peli morti dell'acqua a monte ed a valle dei meccanismi motori.

Art. 3. Luogo e modo di presa dell'acqua

L'opera di presa sul Vaso Re è prevista sul confine comunale tra Bienno e Prestine, a valle del ponte canale, in corrispondenza dell'esistente sfioratore laterale. La derivazione avviene tramite un sistema di quattro paratoie e uno sfioratore di by-pass all'interno del canale artificiale. Al riguardo, si fa riferimento agli elaborati progettuali di cui al precedente art. 2, integrati con quanto previsto dal successivo art. 6, salvo quelle modificazioni che saranno proposte con il progetto esecutivo aggiornato alle prescrizioni riportate nel presente disciplinare e riconosciute ammissibili, da presentarsi a norma del successivo art. 9. Le successive eventuali varianti dovranno essere preventivamente comunicate all'Autorità concedente ed autorizzate, ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'art. 49 del T.U. 1775/1933 e del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2.

Art. 4. Regolazione della portata

La portata derivata è limitata dal sistema di paratoie di cui al precedente art. 3, con sfioratore di by-pass a quota 521,80 m. s.l.m. quale organo regolatore di portate eccedenti quelle di concessione (elaborati progettuali di riferimento citati al precedente art. 2).

Art. 5. Luogo e modalità di restituzione

L'acqua turbinata verrà restituita, attraverso tubazione interrata, al Vaso Re in comune di Bienno (BS) a quota 394.60 m. s.l.m., in conformità agli elaborati di progetto riportati al precedente art. 2.

Art. 6. Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Il Concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva l'Amministrazione concedente di qualunque danno possa derivare a terzi o cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo delle opere e dovrà astenersi da qualunque uso delle acque derivate non contemplato dalla presente concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento delle acque stesse, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che per tutta la durata della concessione, siano ritenute

necessarie dall'Ente concedente, a salvaguardia dell'interesse pubblico della risorsa idrica. L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio ed anche in riferimento alle indicazioni contenute nel Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), qualora essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero. Alle condizioni generali di cui sopra, il Concessionario è tenuto inoltre alla piena osservanza di quanto di seguito specificato:

a) ai sensi dell'art. 42 del T.U.1775/1933 e s.m.i. e dell'art. 33 comma 4. del R.R. 2/2006, allo scopo di accertare la quantità di acqua derivata ed utilizzata, il Concessionario dovrà installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idonei dispositivi per le misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati; sono inoltre totalmente a carico del Concessionario, oltre ad ogni onere per l'installazione e la manutenzione di detti misuratori, la registrazione delle letture di tali dispositivi e l'invio delle medesime all'ARPA LOMBARDIA U.O. Idrografia con sede a Milano con frequenza che sarà indicata dalla stessa Agenzia nel parere che sarà acquisito in sede di autorizzazione unica. Per le prescrizioni particolari evidenziate dall'ARPA - Dipartimento di Brescia si rimanda al decreto n. 1384 del 16/04/2013 della Provincia di Brescia con il quale si esprime, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2000, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale della derivazione;

b) altresì il Concessionario, ai sensi dell'art. 33, punto 1, comma b del R.R. 2/2006, è tenuto alla denuncia annuale ed entro il 31 marzo all'Amministrazione Provinciale, inerente la misura delle portate e dei volumi di acqua derivati e dell'energia prodotta dall'impianto idroelettrico. Il personale preposto al controllo dalle pubbliche Amministrazioni, potrà accedere in qualsiasi momento alle opere di presa e restituzione, per accertare l'osservanza delle norme del presente atto;

c) si fanno salvi gli obblighi ittiogenici, che saranno eventualmente prescritti dal competente Ufficio Pesca Provinciale;

d) il Concessionario, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006 n. 2, è

tenuto ad installare in prossimità dell'opera di presa della derivazione un apposito cartello con una sintesi delle indicazioni di cui all'art. 8 comma 1, del medesimo Regolamento;

e) in relazione al decreto n. 1384 del 16/04/2013 della Provincia di Brescia con il quale si esprime, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 5/2010, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal Vaso Re secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal Comune di Bienno; detta compatibilità è vincolata all'osservanza delle prescrizioni riportate nel precitato decreto, e qui confermate, al quale si rimanda per i dettagli del caso.

Art. 7. Sottensioni

La presente concessione assentita al Comune di Bienno va a sottendere tre concessioni esistenti, ai sensi dell'art. n. 45 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 28 del R.R. n. 2/2006, in quanto sono stati verificati i requisiti di più importante utilizzazione, in accordo tra le parti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Bienno n. 10 del 25/03/2013 è stato stipulato un accordo tra l'Amministrazione comunale e la Ditta Ercoli Bonomo dei Fratelli Ercoli Srl (titolare utenza BS012681997), il quale contempla le condizioni per l'attuazione della sottensione ed a cui si rimanda per le specifiche determinazioni in esso contenute. Tra gli accordi si prevede in particolare la rimodulazione delle portate di concessione della Ditta Ercoli Bonomo dei Fratelli Ercoli Srl, da 300 l/s a 75 l/s, in modo da risultare compatibile alle rimanenze delle portate transitanti nel vaso Re a seguito del rilascio della concessione in oggetto al Comune di Bienno.

Il Comune di Bienno con nota prot 3315 del 16/05/2013, registrata al P.G. della Provincia di Brescia n. 0061815 del 23/05/2013, ha richiesto allo stesso modo la modifica dei parametri di concessione anche delle proprie utenze sul vaso Re, identificate dai codici CUI BS0117141987 e BS034642005, rimodulando le portate di concessione al valore medio di 75 l/s e massimo di 100 l/s.

Art. 8. Prescrizioni aggiuntive per obiettivi di qualità del corpo idrico

Il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di qualità ambientali stabiliti dalla Direttiva Quadro sulle acque (2000/60/CE), impone il raggiungimento dello stato di qualità "buono" di tutti i corpi idrici superficiali entro il

2015. Per tale motivazione, nel caso non si raggiunga l'obiettivo di qualità sopra indicato, anche le derivazioni non direttamente connesse come la presente concessione potranno essere riviste, sollevando quindi l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità verso terzi dei possibili danni cagionati.

Art. 9. Garanzie

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario, tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d'acqua interessato alla derivazione in dipendenza della concessione. In ogni caso il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amm.ne concedente da qualsiasi molestia, protesta e danni che possono derivare a cose e terzi durante la realizzazione dell'impianto e l'esercizio della concessione.

Compete al Concessionario la presentazione di cauzione e di garanzia fidejussoria, di cui all'art. 19, punto 4, comma a) e d) del R.R. 28.03.06, n. 2; solo la garanzia fidejussoria sarà svincolata ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo della derivazione e relative opere.

Art. 10. Termini per l'attuazione delle opere

Sotto pena delle sanzioni di legge il Concessionario dovrà, a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione della concessione:

a) presentare all'Autorità concedente il progetto esecutivo aggiornato alle disposizioni riportate nel presente disciplinare delle opere inerenti la derivazione entro 18 (diciotto) mesi, ai fini dell'approvazione del medesimo;
b) effettuare le eventuali espropriazioni entro 5 (cinque) anni;
c) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro 2 (due) anni dando preavviso alla Provincia del giorno fissato per l'inizio;
d) ultimare i lavori entro 5 (cinque) anni.

L'eventuale proroga dei termini finali per l'ultimazione dei lavori dovrà essere richiesta alla stessa Provincia almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza; l'eventuale proroga di alcuno dei termini come sopra stabiliti, non comporta la proroga della data di decorrenza del pagamento del canone regionale, che sarà in ogni caso dovuto

dalla data del provvedimento di concessione. Il Concessionario deve inoltre provvedere all'immediata comunicazione alla Provincia di Brescia del termine lavori.

Art. 11. Prove per la messa in servizio dell'impianto

Le prove idrauliche ed elettromeccaniche di breve durata per la messa a punto dell'impianto, precedenti la messa in servizio della centrale, dovranno essere comunicate preventivamente al periodo entro il quale si intenda provvisoriamente attivare la derivazione dell'acqua. Rimane inteso che tale periodo per la messa a punto dei vari apparati non può, in ogni caso, essere superiore a 30 giorni, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal Concessionario alla Provincia di Brescia.

Terminato il periodo di prova dell'impianto, la derivazione dovrà essere interrotta, subordinando la messa in servizio all'approvazione del certificato di collaudo delle opere.

Art. 12. Collaudo e termine per l'utilizzazione dell'acqua

In seguito alla comunicazione del termine lavori, sarà eseguito il collaudo, da parte di un tecnico professionista abilitato nominato dall'Amm.ne Prov.le, il cui onere è completamente a capo del Concessionario. In caso di necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, nel verbale di visita di collaudo si dovrà prescrivere un termine per la loro esecuzione, a compimento dei quali e dopo accertamento, sarà emesso il certificato di collaudo.Il Concessionario potrà far uso della derivazione solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo delle opere pertinenti della concessione, salvo che sia autorizzato dall'Autorità concedente l'esercizio provvisorio della derivazione, nelle more di trasmissione del certificato di collaudo, a rischio del Concessionario e previo l'esibizione del certificato di conformità a firma del Direttore dei Lavori o altro professionista idoneo, il quale attesti che le opere sono state eseguite in conformità al progetto esecutivo autorizzato ed alle prescrizioni impartite, oltre ad ogni altra certificazione ritenuta necessaria dalla stessa Provincia. Entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di approvazione del collaudo, il Concessionario dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.

Art. 13. Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta)

successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico generale interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato o chi per esso, ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde o sulle arginature del corso d'acqua interessato, o di obbligare il Concessionario a rimuoverle ed ad eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse.

Art. 14. Canone

Il Concessionario ai sensi dell'art. 34 del R.R. 24.03.06 n. 2 corrisponderà alla Regione Lombardia, anticipatamente il canone annuo (relativamente all'anno in corso ammonta a € 5.185,25), a decorrere dalla data del provvedimento di concessione e pertanto per il primo anno sarà pari ad € 1.728,42 determinato in funzione dei dodicesimi mensili come segue (342,94 $_{kW}$ x 15,12 $_{€/kW}$ /12 $_{mesi}$ x 4 $_{mesi}$).

Detto canone potrà essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale, sia risultanti dal progetto esecutivo, sia risultanti da accertamento da effettuarsi all'atto del collaudo od in seguito a successive verifiche o dovuti all'aggiornamento delle tariffe.

Art. 15. Pagamenti e depositi

Preventivamente all'atto della firma del presente disciplinare il Concessionario ha documentato di aver effettuato:

a) il deposito cauzionale tramite fidejussione bancaria n. FDI 208559/13, emessa in data 12/09/2013 dalla Banca Popolare di Sondrio, della somma di € 5.185,25 (euro cinquemilacentottantacinque/25) a favore della Provincia di Brescia, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione; tale polizza sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione;

b) il versamento a favore della Regione Lombardia – Tesoreria Regionale, della somma di € 109,26 mediante bonifico ordinario, come da distinta in data 25/09/2013, a saldo e per gli scopi di cui al II comma dell'art. 7 del T.U. della legge 11.12.1933 n. 1775, quale contributo idrografico;

c) versamento canone primo anno, calcolato in base ai dodicesimi mensili di concessione, sul C/c postale 000026441204 a favore della Regione Lombardia - Tesoreria in quota parte per il c.a. 2013 pari ad € 1.728,42 (342,94 $_{kW}$ x 15,12 $_{€/kW}$ /12 $_{mesi}$ x 4 $_{mesi}$), come da distinta in data 25/09/2013.

Restano a carico del Concessionario, tutte le spese inerenti alla concessione per la registrazione, copia dei disegni, di atti, stampe ecc..

Art. 16. Sovraccanone annuo in favore degli Enti rivieraschi e della Provincia di Brescia

A norma e per gli effetti della applicazione degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, modificati dalla legge 04.12.1956 n. 1377 e del terzo comma dell'art. 1 della legge 21.12.1961 n. 1501 e della legge 22.12.1980 n° 925 risulta rivierasco della derivazione il Comune di Bienno (BS), la rispettiva Provincia di Brescia ed il Bacino Imbrifero Montano (BIM) di Valle Camonica.

Art. 17. Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle disposizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni per le derivazioni ed utilizzazioni d'acqua pubblica di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del relativo regolamento approvato con R.D. 14/08/1920 n. 1285, nonché al Regolamento Regionale del 24/03/2006 - n. 2 e la normativa, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, la tutela del patrimonio ittico, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle acque dall'inquinamento, la salvaguardia ambientale. La presente concessione non costituisce presunzione di legittimità nei confronti di altre eventuali autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta previsti dalla normativa vigente, che il Concessionario è tenuto ad acquisire, né sostituisce o limita l'istruttoria delle altre Autorità per gli aspetti di competenza.

Art. 18. Salvaguardia diritti di terzi

In relazione alla concessione oggetto del presente disciplinare, si fanno salvi i diritti di terzi, riconosciuti dalle norme vigenti e dimostrati dall'interessato con idonea documentazione e titolo per il riconoscimento.

La salvaguardia dei diritti di terzi, qualora dimostrata ed accertata l'attinenza con l'esercizio della derivazione di acqua in questione, può comportare anche una revisione, modifica, revoca della concessione e relativo

disciplinare, con conseguente adeguamento del regime di esercizio e/o anche dei singoli manufatti edificati ed apparati elettromeccanici costituenti nel complesso l'impianto idroelettrico.

Art. 19. Prescrizione particolare

Sono interamente a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione ed ad essa connesse, ivi comprese quelle relative all'esecuzione di lavori resi necessari da circostanze sopravvenute per salvaguardare l'alveo, il bacino, nonché beni o infrastrutture limitrofe e in genere l'ambiente naturale.

Art. 20. Piano di gestione e di manutenzione delle opere

Il Soggetto concessionario è responsabile della corretta gestione e della manutenzione nel tempo dell'impianto idroelettrico autorizzato, sollevando quindi l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità verso terzi dei possibili danni cagionati.

Art. 21. Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Comune di Bienno elegge il proprio domicilio legale presso la sede a Bienno (BS), Piazza Liberazione n. 1. Per il Concessionario - il Legale rappresentante:

Massimo Maugeri _____

Il sottoscritto Dott. Arch. Gianfranco Comincini - Funzionario Responsabile dell'Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali, dichiara che in sua presenza il Sig. Massimo Maugeri, identificato con C.I. n. AS3248072 rilasciata dal Comune di Bienno il 06/02/2012, in qualità di Legale rappresentante del Comune di Bienno, ha firmato in calce ed al margine di ogni foglio il sopra esteso disciplinare.

Brescia, 29/10/2013

IL RESPONSABILE UFFICIO
Usi Acque - Acque Minerali e Termali
(Dott. Arch. Gianfranco Comincini)

IL DIRETTORE
DEL SETTORE AMBIENTE
(Dott. Riccardo M. Davini)

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Brescia 1
Atto qui registrato al n. 3362
serie 3 il 25 NOV. 2013
esatte con ricevuta n. 97,71

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Domenico Arena
IL FUNZIONARIO
(Sonia Catana Volpini)